

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2008

recante sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge «Continued Dumping and Subsidy Offset Act» (CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'OMC, il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito dazi doganali supplementari, pari al 15 % ad valorem, sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1º maggio 2005. Conformemente all'autorizzazione dell'OMC di sospendere le concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adeguava ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati in tale periodo alla Comunità dalla CDSOA.
- (2) I pagamenti dovuti alla CDSOA nell'anno più recente per il quale esistono dati disponibili si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio 2007 (dal 1º ottobre 2006 al 30 settembre 2007). Sulla base dei dati pubblicati dalle autorità statunitensi della «Customs and Border Protection», l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati alla Comunità è pari a 33,38 Mio USD.
- (3) Poiché l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e, di conseguenza, della sospensione è diminuita,

gli ultimi trenta prodotti figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 dovrebbero essere soppressi dall'elenco figurante nell'allegato I del medesimo regolamento.

- (4) L'imposizione di dazi doganali supplementari, pari al 15 % *ad valorem*, sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui al modificato allegato I rappresenta in un anno un valore commerciale non superiore a 33,38 Mio USD.
- (5) Allo scopo di assicurare che non vi siano ritardi nello sdoganamento delle merci escluse dal campo di applicazione del dazio doganale supplementare pari al 15 % *ad valorem*, il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le ritorsioni commerciali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2008.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2007 della Commissione (GU L 100 del 17.4.2007, pag. 16).